

Rapporto di minoranza

numero	data	Dipartimento
7569 R2	27 novembre 2018	CONSIGLIO DI STATO / DFE
Concerne		

**della Commissione speciale energia
sull'iniziativa parlamentare 12 marzo 2018 presentata nella forma
elaborata da Simone Ghisla per la Revisione della legge sull'Azienda
elettrica ticinese (LAET) del 10 maggio 2016
(v. messaggio 29 agosto 2018 n. 7569)**

PREMESSA

In data 12 marzo 2018 il deputato Simone Ghisla presentava un'iniziativa parlamentare elaborata chiedendo la modifica dell'art. 16 LAET, riprendendo la formulazione usata per l'attuazione dell'iniziativa popolare costituzionale «Prima i nostri», nella modifica di leggi di enti parapubblici (EOC, ACR, Banca Stato, ecc. - vedi rapporto della Commissione della gestione e delle finanze del 16 gennaio 2018) nel senso di dare preferenza, in caso di assunzioni, ai lavoratori indigeni.

LAET art. 16 in vigore	LAET art. 16 proposto
<p>Precedenze nelle assunzioni</p> <p>Art. 16 Nell'assunzione del personale, la direzione dell'azienda, a parità di requisiti e qualifiche e salvaguardando gli obiettivi aziendali, darà la precedenza alle persone residenti disoccupate o in assistenza, purché idonee ad occupare il posto di lavoro offerto.</p>	<p>Precedenze nelle assunzioni</p> <p>Art. 16 Nell'assunzione del personale, la direzione dell'Azienda elettrica ticinese, a parità di requisiti e qualifiche e salvaguardando gli obiettivi aziendali, deve dare la precedenza alle persone residenti, purché idonee a occupare il posto di lavoro offerto. Essa tiene in debita considerazione candidature di chi si trova in disoccupazione o al beneficio dell'assistenza.</p>

In occasione del dibattito in Gran Consiglio sulle modifiche di legge citate, il gruppo PS aveva presentato un emendamento teso a riprendere la formulazione LAET, invece di quello proposto dalla Commissione. A maggioranza il Gran Consiglio ha poi deciso secondo la proposta commissionale.

La maggioranza della Commissione speciale energia propone ora di riprendere la formulazione adottata per altri enti parapubblici anche nell'art. 14 LAET.

VALUTAZIONE

L'articolo della Costituzione Ticinese che riguarda l'attuazione del principio di preferenza agli Svizzeri (sic) recita:

Obiettivi sociali

Art. 14

¹Il Cantone provvede affinché:

[...]

b) sul mercato del lavoro venga privilegiato a pari qualifiche professionali chi vive sul suo territorio per rapporto a chi proviene dall'estero (attuazione del principio di preferenza agli Svizzeri);

[...]

L'Assemblea federale ha concesso la garanzia federale a queste modifiche della Costituzione ticinese, come indicato dal Consiglio di Stato nel suo rapporto, ma con osservazioni molto pertinenti. Seguono estratti del Messaggio 17.049 concernente il «Conferimento della garanzia federale alle Costituzioni rivedute dei Cantoni di Turgovia, Ticino, Vallese e Ginevra del 16 agosto 2017».

Secondo l'opuscolo informativo sulla votazione cantonale del 25 settembre 2016, gli autori dell'iniziativa intendevano applicare rapidamente a livello cantonale i principi sanciti dall'articolo costituzionale sull'immigrazione, introdotto con l'iniziativa popolare «contro l'immigrazione di massa» (art. 121a Cost.), nell'attesa di una sua attuazione a livello federale. (FF 2017 pag. 5002)

Come mostra un'analisi più attenta delle nuove disposizioni della Costituzione cantonale, l'iniziativa fissa obiettivi che non sanciscono diritti e doveri di singoli né prevedono mandati legislativi. [...] L'articolo 14 Cost./TI completa gli obiettivi sociali, anch'essi di natura programmatica. (FF 2017 pag. 5003)

Alla luce dei vincoli posti dal diritto federale in relazione al contratto di lavoro e alla protezione dei lavoratori (art. 110 e 122 Cost.; legge del 13 marzo 1964 sul lavoro, legge del 8 novembre 1999 sui lavoratori distaccati), il margine di manovra del Cantone nell'attuare gli obiettivi dell'iniziativa in modo conforme al diritto federale è molto limitato. Il Cantone non dispone di molto margine neanche per quel che riguarda il diritto degli stranieri, in particolare dall'adozione della legislazione esecutiva relativa all'articolo 121a Cost. (modifica del 16 dicembre 2016 della legge federale sugli stranieri; regolazione dell'immigrazione e miglioramenti nell'esecuzione degli accordi sulla libera circolazione). (FF 2017 pag. 5003)

Per quel che riguarda la nazionalità, è consentito derogare al divieto della discriminazione (diretta) solo per motivi di ordine, sicurezza e sanità pubblici. Limitazioni in funzione del domicilio (discriminazione indiretta), invece, possono essere giustificate da interessi pubblici preponderanti, quali la necessità di ridurre il tasso di disoccupazione, ma non da provvedimenti di politica migratoria o protezionistici; inoltre è necessario rispettare il principio della proporzionalità. (FF 2017 pag. 5003-4)

Ciononostante non si può escludere che le nuove disposizioni possano essere interpretate in modo conforme al diritto federale: la garanzia può pertanto essere accordata. La garanzia delle disposizioni della costituzione cantonale non si estende tuttavia all'esame della conformità delle iniziative di cui sopra con il diritto federale. (FF 2017 pag. 5004)

Si può quindi chiaramente concludere che l'attuazione dell'art. 14 Cost/TI non potrà superare quanto deciso dall'Assemblea federale nell'ambito della modifica del 16

dicembre 2016 della legge federale sugli stranieri (attuazione cosiddetta «light» dell'art. 121a Cost).

CONCLUSIONI

La formulazione attuale dell'art. 16 LAET, che limita la preferenza ai residenti in disoccupazione o in assistenza corrisponde dunque ai dettami dell'Assemblea federale.

La formulazione proposta, e purtroppo già adotta in altre modifiche di legge, supera evidentemente i limiti della garanzia federale.

La minoranza della Commissione raccomanda quindi al Gran Consiglio di respingere la modifica proposta dell'art. 16 LAET.

Per la minoranza della Commissione speciale energia:

Carlo Lepori, relatore
Bang - Maggi - Storni